



TESTI APPROVATI

P9_TA(2022)0241

Strumento per gli appalti internazionali *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 giugno 2022 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso di beni e servizi di paesi terzi al mercato interno degli appalti pubblici dell'Unione europea e alle procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di beni e servizi dell'Unione europea ai mercati degli appalti pubblici dei paesi terzi (COM(2016)0034 – C9-0018/2016 – 2012/0060(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- viste la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2012)0124) e la proposta modificata (COM(2016)0034),
- visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0018/2016),
- visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 27 aprile 2016¹,
- previa consultazione del Comitato delle regioni,
- visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 30 marzo 2022, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visti gli articoli 59 e 60 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0454/2013),
- vista la decisione della Conferenza dei presidenti del 16 ottobre 2019 sulle questioni pendenti dell'ottava legislatura,

¹ GU C 264 del 20.7.2016, pag. 110.

- visto il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori,
 - vista la lettera della commissione giuridica,
 - vista la seconda relazione della commissione per il commercio internazionale (A9-0337/2021),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso²;
 2. approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio allegata alla presente risoluzione, che sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie L, unitamente all'atto legislativo finale;
 3. prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione; una sulla revisione del regolamento sullo strumento per gli appalti internazionali, che sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie L, unitamente all'atto legislativo finale, e un'altra sull'atto legislativo finale, che sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C;
 4. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

² La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 14 dicembre 2021 (Testi approvati, P9_TA(2021)0497).

P9_TC1-COD(2012)0060

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 9 giugno 2022 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso di operatori economici, beni e servizi di paesi terzi ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dell'Unione e alle procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di operatori economici, beni e servizi dell'Unione ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dei paesi terzi (strumento per gli appalti internazionali – IPI)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2022/1031.)

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

DICHIARAZIONE COMUNE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVAMENTE AL REGOLAMENTO (UE) 2022/1031¹

Il Parlamento europeo e il Consiglio riconoscono che le norme in materia di comitatologia concordate nel presente strumento non pregiudicano l'esito di altri negoziati legislativi in corso o futuri e non devono essere considerate un precedente per altri fascicoli legislativi.

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE SULLA REVISIONE DEL REGOLAMENTO SULLO STRUMENTO PER GLI APPALTI INTERNAZIONALI (REGOLAMENTO (UE) 2022/1031)

Nello riesaminare l'ambito di applicazione, il funzionamento e l'efficacia del regolamento (UE) 2022/1031, ai sensi del suo articolo 14, la Commissione valuterà anche se sia necessario esentare dall'applicazione di detto regolamento i paesi in via di sviluppo beneficiari del regime generale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 978/2012, in particolare i beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo di cui all'articolo 9 del medesimo regolamento. Nel riesame la Commissione presterà particolare attenzione ai settori considerati strategici in relazione agli appalti pubblici dell'UE.

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE SULLA COMPETENZA ESCLUSIVA RELATIVAMENTE AL REGOLAMENTO (UE) 2022/1031

Come confermato dal parere 2/15 della Corte di giustizia, la partecipazione di operatori economici, merci e servizi di paesi terzi alle procedure di appalto dell'Unione rientra nell'ambito di applicazione della politica commerciale comune per la quale, come esplicitamente indicato all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), TFUE, l'Unione ha competenza

¹ Regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 giugno 2022 relativo all'accesso di operatori economici, beni e servizi di paesi terzi ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dell'Unione e alle procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di operatori economici, beni e servizi dell'Unione ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dei paesi terzi (strumento per gli appalti internazionali – IPI) (GU L 173 del 30.6.2022, pag. 1).

esclusiva. Pertanto gli Stati membri, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori non adottano né mantengono in vigore misure legislative o altre misure di applicazione generale disciplinanti l'accesso di operatori economici, merci e servizi di paesi terzi, in aggiunta alle misure applicate in conformità del presente regolamento e di altri atti legislativi dell'Unione.